



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO

CAPITOLATO D'APPALTO

Art. 1 Oggetto e durata dell'appalto

Il servizio ha come oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio e relativi presidi situati negli immobili sedi degli uffici delle dogane e relative sezioni operative delle regioni Toscana e Umbria, ricadenti nella competenza dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli – Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria, per la durata di anni tre dalla data della stipula.

Il servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relative componenti presenti negli immobili ed è volto a garantirne la piena efficienza.

Gli edifici oggetto del servizio e i dispositivi sono elencati nel file denominato “Allegato 1 - *Elenco dei dispositivi antincendio presenti per sito*”. Per esigenze di carattere logistico, potrebbero aggiungersi altre sedi, oppure alcune di quelle elencate potrebbero essere spostate o dismesse. Entro 20 venti giorni dall'affidamento, la Ditta aggiudicataria dovrà aver eseguito una rilevazione di tutti gli impianti e i presidi, verificando e segnalando eventuali discordanze quantitative e/o qualitative rispetto all'elenco fornito.

Il fornitore deve attenersi alle disposizioni di legge ed è tenuto a verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia. Si precisa che, ai fini delle modalità e periodicità di esecuzione dei controlli sui dispositivi e gli impianti, si dovrà far riferimento alla normativa in vigore al momento dell'erogazione del servizio.

Le tipologie di prestazione oggetto del presente appalto, relativamente ai servizi operativi, possono essere distinte in:

- Attività ordinarie (predefinite o integrative), di cui è riportato un elenco, esemplificativo e non esaustivo, all'art. 2 del presente capitolato;
- Attività straordinarie, ossia quelle (a guasto o a richiesta) non programmabili, erogate su richiesta o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento.

Art. 2 Attività ordinarie

Le attività ordinarie consistono nella manutenzione preventiva e programmata su tutte le tipologie di presidio antincendio e relative componenti presenti nelle sedi oggetto del servizio, di cui si riporta un elenco, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- Impianti idrici fissi antincendio
- Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler)
- Estintori carrellati e portatili
- Porte tagliafuoco, maniglioni antipánico e relativi accessori

- Impianti di rilevazione fumi
- Ogni altro componente e sistema necessario per il corretto funzionamento del sistema antincendio.

La manutenzione preventiva è finalizzata al mantenimento in stato di efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature; le verifiche e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati secondo le cadenze temporali previste dalle disposizioni vigenti.

Le attività di verifica dovranno essere eseguite dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, salvo diverse necessità della stazione appaltante.

In caso di guasto o anomalia del presidio antincendio, rilevati nel corso della manutenzione ordinaria, si dovrà provvedere al ripristino dell'efficienza del presidio stesso con ogni consentita sollecitudine, salvo situazioni che necessitano di autorizzazioni di spesa extra canone, da preventivare dettagliatamente, senza obbligo di adesione da parte della stazione appaltante (v. successivo art. 5).

Inoltre, come previsto dal comma 2 dell'art. 6 D.P.R. 01/08/2011 n. 151 "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi*" e dalla norma tecnica UNI 9994-1:2015, la ditta aggiudicataria è tenuta alla redazione e al costante aggiornamento di un apposito **registro** per ogni sito affidato.

Saranno a carico del fornitore le attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività inerenti i servizi da effettuarsi.

Entro 30 giorni dall'affidamento, la ditta aggiudicataria, a seguito dell'avvenuta rilevazione degli impianti, dovrà fornire un cronoprogramma degli interventi pianificati.

La mappatura degli impianti dovrà essere costantemente aggiornata durante tutta la durata del contratto.

Art. 3 Attività straordinarie

Le attività straordinarie sono costituite da:

1. attività di manutenzione a guasto necessarie al ripristino della normale funzionalità degli impianti;
2. attività di manutenzione a richiesta, aventi ad oggetto adeguamenti, modifiche e integrazione degli impianti.

Qualora nel corso dello svolgimento del normale esercizio di verifica sia riscontrata la necessità di effettuare interventi di riparazione, la ditta aggiudicataria è obbligata a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante. Quest'ultima, ricevuta apposita offerta economica, avrà facoltà di incaricare la stessa ditta o di rendere l'intervento oggetto di una procedura di gara dedicata.

Qualora siano necessari adeguamenti/modifiche/integrazioni degli impianti esistenti la stazione appaltante, ricevuta apposita offerta economica, avrà facoltà di incaricare la stessa ditta o di rendere l'intervento oggetto di una procedura di gara dedicata.

Art. 4 Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi sono:

D.P.R. n.151/2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

D.M. 20 DICEMBRE 2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

D.M. 10 MARZO 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

DECRETO 9 MARZO 2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

DECRETO 16 FEBBRAIO 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

DECRETO 22 GENNAIO 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

DECRETO MIN. INTERNO 3 NOVEMBRE 2004 Disposizioni relative all'installazione e alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.

DECRETO LEGISLATIVO n. 493 del 14 agosto 1996 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sui luoghi di lavoro.

NORMA UNI - VVF 9994-1:2013 Apparecchiature per estinzione incendi. Estintori di incendio. Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione.

NORMA UNI 1634-1:2014 Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro accessori costruttivi - Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili.

Norma UNI EN 1838:2013 - Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza.

NORMA UNI 9795:2013 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio. Progettazione, installazione ed esercizio.

NORMA UNI 11222:2013 Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici – Procedure per la verifica e la manutenzione periodica.

NORMA UNI EN 12845:2015 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione.

NORMA CEI EN 50172 “Sistemi di illuminazione di emergenza” – disposizioni per l'illuminazione di sicurezza di tipo elettrico in tutti i luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico e le disposizioni riguardo all'illuminazione di riserva quando questa viene utilizzata come illuminazione di sicurezza

Art. 5 Modalità di remunerazione delle attività

Le attività ordinarie sono remunerate a canone, con periodicità semestrale. Il prezzo totale assunto come base d'asta è di euro 47.248,42 per i tre anni di durata del contratto. Si precisa che nel pagamento del canone risultano sempre compresi i materiali di consumo e/o di usura ed i ricambi necessari per l'effettuazione delle attività previste dal canone stesso.

Le attività straordinarie sono remunerate attraverso la corresponsione di un corrispettivo extra-canone. Per questi interventi è stanziata la somma di euro 15.000,00 nei tre anni di durata del contratto. A quest'ultimo importo sarà aggiunta, sempre a titolo di extra canone, la differenza tra l'importo a base d'asta e l'importo dell'offerta aggiudicataria del contratto.

Gli interventi saranno richiesti dalla stazione appaltante a mezzo posta elettronica all'indirizzo che il fornitore dovrà comunicare. Il preventivo dovrà essere inviato tramite posta elettronica e autorizzato per iscritto. Non sarà riconosciuto alcun diritto di chiamata per le attività a richiesta e di pronto intervento.

Art. 6 Subappalto

Qualora il fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto previsti dall'art.105 del D. lgs. 50/2016.

Art. 7 - Penali

In caso di parziale o mancata esecuzione di una o più attività programmate, il fornitore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'3 ‰ (tre per mille) del corrispettivo contrattuale del trimestre di riferimento fino all'esecuzione del servizio stesso.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto; in tali casi la stazione appaltante avrà facoltà di applicare al fornitore le predette penali sino al momento in cui il contratto inizierà a essere eseguito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al fornitore per iscritto. Quest'ultimo dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano suscettibili di accoglimento a giudizio della stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche come corrispettivo per il servizio prestato

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il RUP

Dott.ssa Rosita D'Amore

Firmato digitalmente